

(N. 1537)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1956

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — Le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei tribunali, delle preture e delle sedi distaccate di pretura, stabilite nelle tabelle A, B e C allegate all'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno subito, dal 1944 ad oggi, talune modificazioni determinate nella quasi totalità dalla istituzione di nuovi uffici giudiziari.

Indipendentemente, però, dalla istituzione di nuovi uffici, sono pendenti presso il Ministero di grazia e giustizia numerose pratiche per lo spostamento di Comuni da uno ad altro mandamento di pretura e, in numero molto esiguo, anche per il trasferimento di talune preture o tribunali, rispettivamente da uno ad altro circondario di tribunale ovvero da uno ad altro distretto di Corte di appello.

Sebbene non si intenda per il momento porre in attuazione un piano generale per il riassetto delle circoscrizioni giudiziarie, si ritiene tuttavia necessario provvedere sulle pratiche sopra cennate, molte delle quali si riferiscono a situazioni meritevoli di essere prese in considerazione per opportuni ritocchi alle circoscrizioni di taluni uffici.

Inoltre, pur non ravvisandosi ancora l'opportunità di una revisione generale delle piante organiche degli uffici giudiziari, occorre tuttavia procedere a lievi modificazioni nelle piante di taluni uffici: di tali modificazioni, alcune potranno essere rese necessarie dalla stessa modificazione delle circoscrizioni, altre invece (ma non numerose) dovranno essere disposte — indipendentemente da variazioni territoriali — in relazione ad aumentate esi-

genze di servizio, accertate in questi ultimi anni soprattutto attraverso le ispezioni eseguite per disposizione del Ministero di grazia e giustizia.

Com'è noto, le circoscrizioni territoriali e le piante organiche degli uffici giudiziari non possono essere modificate che con provvedimento avente forza di legge (articolo 5 dell'ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e articolo 108, comma primo, della Costituzione).

Sembra peraltro preferibile che si provveda mediante delega temporanea della funzione legislativa al Governo a norma dell'articolo 76 della Costituzione, in considerazione della necessità di valutare le diverse situazioni con criteri unitari, avvalendosi della documentazione raccolta nelle singole pratiche in confronto con gli elementi di giudizio che possono trarsi dalla conoscenza generale della costituzione e del funzionamento dei singoli uffici.

Pertanto, il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento prevede che il Governo sia delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

In ottemperanza al precetto dell'articolo 76 della Costituzione, sono stabiliti, sia i limiti di tempo entro i quali il Governo può esercitare la funzione legislativa nelle indicate materie (tre anni), sia i criteri da osservare nell'esercizio della funzione stessa.

Per quanto concerne le modificazioni territoriali, si dispone che dovrà tenersi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla maggiore facilità nelle comunicazioni; e si precisa altresì che le modificazioni stesse potranno consistere nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione dei singoli uffici giudiziari. Limitatamente agli uffici di pretura, si dispone che possano istituirsi nuovi uffici o sopprimersi quelli esistenti ovvero che possa spostarsene la sede,

Per quanto riguarda, poi, le piante organiche, è da tener presente anzitutto che nel sistema del nostro ordinamento giudiziario il numero complessivo dei posti assegnati in tutti gli uffici giudiziari alle varie categorie del personale (magistrati, funzionari di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e uscieri) coincide col numero complessivo delle persone inquadrato nei ruoli organici delle categorie stesse. Per conseguenza, a ogni variazione (in aumento o in diminuzione) del numero complessivo dei posti deve corrispondere una variazione nello stesso senso dei ruoli organici e, per conseguenza, della spesa prevista in bilancio per stipendi e altre retribuzioni.

Per evitare, pertanto, la maggiore spesa che conseguirebbe all'aumento dei posti in taluni uffici, il disegno di legge prevede che le modificazioni alle piante organiche lascino tuttavia immutati nella loro entità complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale: il che significa che all'aumento di posti in taluni uffici dovrà provvedersi mediante soppressione di altrettanti posti in altri uffici. Le variazioni delle piante organiche dei singoli uffici saranno stabilite tenendosi conto dell'entità del lavoro di ogni ufficio giudiziario.

Le modificazioni, sia delle circoscrizioni e sia delle piante organiche, saranno attuate previo parere di una Commissione mista, composta di sei deputati, sei senatori e sei magistrati: adottandosi così un sistema più volte seguito in occasioni anche recenti di deleghe al Governo per l'emanazione di nuove discipline legislative in settori particolarmente delicati.

In tal modo, il Governo potrà utilizzare il contributo prezioso di dottrina e di esperienza di parlamentari e di tecnici del diritto per regolare una materia, che è di essenziale importanza per il funzionamento della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:

a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari già esistenti;

b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.

Art. 3.

Fermi restando nella loro entità numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e

dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.

Art. 4.

Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilità delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entità del lavoro giudiziario proprio di ciascuno ufficio.

Art. 5.

I decreti indicati nell'articolo 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere di una Commissione, composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La Commissione dovrà esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potrà essere emanato senza il previo parere della Commissione.